

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 778

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**AMICI, FINOCCHIARO FIDELBO, BANDOLI, CHIAROMONTE, CHIAVACCI, NAVARRA, GRITTA GRAINER, SERAFINI, SORIERO, TURCO, DALLA CHIESA, CALZOLAIO, VOZZA, GALILEO GUIDI, EVANGELISTI, GIANNOTTI, MONTECCHI, BASSANINI, LORENZETTI, RIZZA, SITRA, TURCI, OLIVERIO, VENDOLA**

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario

Presentata il 28 giugno 1994

**ONOREVOLI COLLEGHI!** — Il problema delle carceri negli ultimi tempi è stato al centro dell'attenzione generale.

Ai gravi problemi del sovraffollamento, delle carenze strutturali, delle limitazioni degli spazi di socialità e trattenimento, delle restrizioni della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (cosiddetta « legge Gozzini »), non ha corrisposto una seria azione politica.

Il carcere va umanizzato per corrispondere ad una tradizione che intende la pena quale fattore anche riabilitativo.

Un'area spesso trascurata nella normale gestione del trattamento è costituita dalla fruibilità delle normali relazioni affettive.

Si assiste spesso ad una visione riduttiva che trascura l'impatto che una normale, corretta e sana vita affettiva può ingenerare anche al fine di un recupero sostanziale delle normali relazioni con il contesto familiare e sociale.

Una innovazione di questo tipo, suggerita ed avallata da tutti i professionisti sociali attenti allo sviluppo delle persone, costituirebbe un'indubbia apertura che qualificerebbe ulteriormente la politica penitenziaria.

Va anche ribadito che appare riduttivo pensare all'iniziativa come semplicemente impostata sullo scambio sessuale con *part-*

ner, atteso che il significato delle innovazioni va oltre questo aspetto, iscrivendosi in una più generale riforma tesa ad umanizzare l'intero pianeta carcerario.

Si tratta di garantire quei legami, quella solidarietà, quel bisogno di stringere un figlio o di abbracciare una madre senza che questo possa essere negato o

raggelato dalle fredde regole vigenti negli istituti.

Dal provvedimento emergono le richieste di aumento delle ore di colloquio con conviventi e coniugi, di allargamento del sistema dei permessi, dell'applicazione dell'articolo 21 dell'ordinamento penitenziario per la tutela e la cura dei figli.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. All'articolo 5 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Negli edifici penitenziari devono essere realizzati locali idonei a consentire al detenuto di intrattenere relazioni strettamente personali ed affettive ».

## ART. 2.

1. Dopo l'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

« ART. 28-bis. — (*Visite al detenuto*) — 1. Al fine di consolidare i rapporti affettivi con la famiglia, oltre ai colloqui previsti dall'articolo 18 del codice penale e dall'articolo 35 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, il detenuto ha diritto a godere di una visita al mese, della durata non inferiore alle quattro ore consecutive, con il proprio coniuge o convivente, nei locali adatti e senza alcun controllo visivo ».

## ART. 3.

1. Dopo l'articolo 28-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 28-ter. — (*Calendario delle visite*). — 1. I detenuti hanno altresì diritto a trascorrere la terza domenica di ogni mese, a partire dalle ore 14,00, con la famiglia nelle aree verdi esistenti presso le case di reclusione, sotto il controllo visivo del personale addetto a tale vigilanza.

2. Qualora, per il numero elevato di detenuti o per ragioni di sicurezza, non sia possibile garantire a ciascun detenuto od internato il diritto di cui al comma 1, la direzione del carcere predispone un apposito calendario utilizzando il sistema delle rotazioni ».

#### ART. 4.

1. Dopo l'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è inserito il seguente:

« ART. 30-quater. — (*Permessi per visite ai familiari o conviventi*). — 1. Al detenuto in espiazione di pena che abbia manifestato una particolare intensità di rapporti con la famiglia, ed in particolare con il coniuge, con il convivente o con i familiari, il giudice di sorveglianza può concedere un permesso della durata non superiore ai quindici giorni per ogni semestre di carcerazione ».

#### ART. 5.

1. Dopo l'articolo 35 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, è inserito il seguente:

« ART. 35-bis. — (*Colloqui in casi particolari*). — 1. I coniugi ed i conviventi che siano entrambi detenuti hanno diritto ad usufruire di ulteriori quattro ore di colloquio mensili ».

#### ART. 6.

1. All'articolo 37 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per il detenuto od internato straniero, ammesso al colloquio telefonico con i propri familiari residenti all'estero, la durata della conversazione telefonica è pari a sei minuti di effettiva conversazione per ciascun colloquio ordinario non effettuato ».